

## Le vie della ripresa

IL CANTIERE DELLE RIFORME

### Contratti a termine

Le proroghe scendono da 8 a 5. Tetto del 20% calcolato sui lavoratori a tempo indeterminato

### Maggioranza risicata al Senato

A Palazzo Madama 170 voti a favore dello slittamento e 156 per l'ok al Def

# Apprendistato, tornano i vincoli

## Ok in Commissione alla Camera, scontro Pd-Ncd - Formazione obbligatoria

Giorgio Pogliotti

Claudio Tucci

ROMA

Tornano le quote di stabilizzazione degli apprendisti (20% nelle aziende con oltre 30 dipendenti) come condizione per assumere di nuovi. Viene ripristinata una sostanziale obbligatorietà della formazione pubblica (ma l'impresa è esonerata se entro 45 giorni la regione non si attiva). Le proroghe dei contratti a termine scendono da 8 a 5 (nell'arco dei 36 mesi). E si specifica che il tetto del 20% di utilizzo dei rapporti a tempo sarà calcolato non più sull'organico complessivo ma sui «lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione». E spunta anche la sanzione della trasformazione a tempo indeterminato se non si rispetterà questa soglia.

La commissione Lavoro della Camera ha concluso ieri l'esame del dl Poletti, con una coda polemica all'interno della maggioranza, con Ncd che contesta il ritorno all'impostazione della legge Fornero sull'apprendistato. Il capogruppo Ncd in commissione Lavoro, Sergio Pizzolante, annuncia la presentazione in Aula di tre emendamenti per ripristinare la versione contenuta nel dl 34 approvato a marzo dal consiglio dei ministri. Il capogruppo dei senatori Ncd, Maurizio Sacconi, chiede un rapido «chiarimento politico sulla lealtà parlamentare del Pd agli atti di governo». Critiche anche da Irene Tinagli (Scelta civica). Replica il presidente della commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano (Pd): «Gli emendamenti appro-

vati sono stati tutti concordati con l'Esecutivo, non c'è nessun problema di lealtà». Sul nodo interviene il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti: «L'esame svolto dalla commissione Lavoro della Camera, pur apportando alcune modifiche al testo, si è concluso senza stravolgerlo e rispettandone i contenuti fondamentali».

Oggi il provvedimento - relatore, Carlo Dell'Aringa - andrà in Aula per la discussione generale e martedì prossimo inizierà l'es-

### TENSIONI IN MAGGIORANZA

Sacconi (Ncd): chiarimento politico sulla lealtà del Pd  
 Damiano (Pd): modifiche concordate con il governo  
 Poletti: rispettato l'impianto

me, con l'ipotesi sempre più concreta che il governo ponga la fiducia (il dl scade il 19 maggio e deve ancora passare il vaglio del Senato). Sui contratti a termine viene confermato l'allungamento dell'acausalità da 12 a 36 mesi. Ma rispetto al dl originale le proroghe scendono da 8 a 5 nell'arco dei 36 mesi. Si amplia il diritto di precedenza nelle assunzioni per le lavoratrici in congedo di maternità (i mesi di assenza varranno per la precedenza) e si obbliga il datore di lavoro a informare il lavoratore del diritto di precedenza con una comunicazione scritta.

Si specifica poi il regime transitorio applicabile. Le novità su contratti a termine e apprendistato varranno per i rapporti di lavoro costituiti «successivamente

all'entrata in vigore del dl». In sede di prima applicazione il tetto del 20% di utilizzo dei contratti a termine non si applica se è stabilito un diverso limite nei contratti nazionali. Le aziende avranno comunque tempo fino al 31 dicembre 2014 per uniformarsi al tetto. In caso contrario, dal 2015, non potranno assumere nuovi lavoratori a tempo finché non si saranno messe in regola. Le violazioni saranno sanzionate con la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Il tetto del 20% e la sanzione (in caso di sfioramento) non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati prima dell'entrata in vigore del dl.

Quanto all'apprendistato, è stato ripristinato pure l'obbligo della forma scritta per la formazione on the job, anche se in forma semplificata. Ed è stata confermata la stabilizzazione di una quota di apprendisti (20%) per le aziende con oltre 30 dipendenti, come condizione per poter stipulare un ulteriore contratto. L'obbligo previsto dalla legge Fornero di stabilizzare (per i primi 3 anni di applicazione il 30%, a regime del 50%) degli apprendisti era stato cancellato dal Dl Poletti di marzo.

Tra le altre novità, è prevista una verifica del ministero del Lavoro a 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, per valutare gli effetti occupazionali delle novità introdotte su contratti a termine e sull'apprendistato. Per i contratti di solidarietà, vengono uniformati al 35% gli sconti contributivi in tutte le regioni (rispetto all'attuale 25% che per le aree svantaggiate sale al 30%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Le modifiche al decreto Poletti

### PROROGHE

Rispetto al testo originario del Dl Poletti si riduce da 8 a 5 il numero massimo delle proroghe ammesse nell'arco dei 36 mesi complessivi di durata del contratto a termine senza causale, sempre che ci si riferisca alla stessa attività lavorativa

### TETTO DEL 20%

I contratti a tempo stipulati da ciascun datore di lavoro non possono eccedere il 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. I datori che occupano fino a 5 dipendenti possono stipulare un contratto a termine

### STABILIZZAZIONE

Tornano le quote di stabilizzazione degli apprendisti (20% per le aziende con oltre 30 dipendenti). Le quote di stabilizzazione erano state introdotte dalla legge Fornero (50%, 30% fino al 2015). La versione originaria del dl Poletti le aveva eliminate. Ora tornano

### FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Ripristinata anche la formazione obbligatoria. Ma se la regione non si attiva entro 45 giorni l'azienda è esonerata. Torna il piano formativo individuale, molto semplificato, che dovrà essere inserito nel contratto di apprendistato

